COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

L.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 MAGGIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEDATI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

Senatori COMPAGNONI ed altri, CIPOLLA ed altri, BRACCESI ed altri e SCHIETROMA: Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue (*Testo unificato approvato dal Senato*) . (3089) 593

PRESIDENTE 593, 598

DE LEONARDIS 598

LORETI 598

MENGOZZI, *Relatore* 593

MICELI 598

La seduta comincia alle 10,15.

DELLA BRIOTTA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Compagnoni ed altri (291); Cipolla ed altri (287), Braccesi ed altri (817) e Schietroma (1183): Norme in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiarie perpetue (3089).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Compagnoni, Colombi, Gomez D'Ayala, Mammucari, Morvidi, Conte, Petrone, Cipolla, Spezzano, Di Paolantonio, Samaritani, Caponi, Santarelli, Traina, Audisio, Salati, Adamoli, Scarpino, D'Angelosante, De Luca Luca, Mancaraglia; Cipolla, Carubia, Caruso, Granata, Fiore, Marullo, Traina, Gomez D'Ayala, Compagnoni; Braccesi, Carelli, Salari, Baldini, Angelilli, Schietroma: « Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue », già approvata dal Senato della Repubblica nella seduta del 1° aprile 1966.

Il Relatore, onorevole Mengozzi, ha facoltà di svolgere la relazione.

MENGOZZI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La nostra Commissione è chiamata ad esaminare, in sede legislativa, la proposta di legge n. 3089, approvata nella seduta del 1° aprile 1966 dal Senato della Repubblica e risultante dal testo unificato delle proposte di legge dei senatori Compagnoni ed altri (281), Cipolla ed altri (287), Braccesi ed altri (817) e Schietroma (1183) riguardanti norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie.

Il testo unificato, come giustamente osserva il senatore Militerni, relatore della proposta al Senato, si ispira, per la sostanza, prevalentemente alla proposta di legge Braccesi, Carelli e, per la procedura, a quella di iniziativa del senatore Schietroma.

Quali che possano essere state le motivazioni con le quali le varie parti politiche hanno portato avanti questo importante problema, e che risultano ampiamente dalla discussione in Senato, conclusasi peraltro con un voto unanime, non v'è dubbio che tutti sono stati concordi con le finalità della legge, così come risulta dalla relazione alla proposta di legge: stabilire innanzi tutto un limite massimo all'entità dei canoni; semplificare e facili-

tare le procedure di affrancazione giudiziale; contenere i prezzi di capitalizzazione ed agevolare, con la concessione di mutui a lungo termine ed a basso tasso di interesse, il reperimento dei fondi necessari per corrispondere detto prezzo; garantire infine, nei calcoli del prezzo di affrancazione, il riconoscimento del valore economico del diritto reale dell'enfiteuta e delle migliorie dallo stesso apportate.

Questi obiettivi prescindono, a mio avviso, dallo stesso giudizio che si può dare sull'istituto dell'enfiteusi che tanto ha fatto scrivere a giuristi e studiosi di problemi economici.

I colleghi dell'estrema sinistra non hanno condiviso, per esempio, il giudizio del senatore Militerni, secondo il quale « l'enfiteusi ha reso grandissimi servizi nell'antichità e nel medio evo » e « ancora oggi può trovare utile applicazione, soprattutto là dove esistono ancora vaste zone di territori primitivi e spopolati da dissodare ».

Resta valido per tutti che oggi, come è detto del resto nello stesso rapporto della Conferenza del mondo rurale e dell'agricoltura, « l'azienda agraria moderna si rivela sempre più insofferente verso tutte quelle forme di complessi diritti fondiari derivati da cause note, spesso di lontana origine storica, e che ancora oggi grandemente ostacolano l'esercizio di una agricoltura razionale. Si tratta sostanzialmente dei diritti che gravano determinate proprietà: canoni, censi, arcaiche forme di colonie perpetue e simili ».

Giustamente cioè il superamento dell'enfiteusi, che è l'obiettivo della proposta di legge al nostro esame, va visto nel quadro di quel riammodernamento della nostra agricoltura per realizzare il quale — come osserva il senatore Schietroma nella relazione al suo disegno di legge sullo stesso argomento — occorre « ristrutturarla, superandone il latifondo improduttivo e la polverizzazione, sopratutto attraverso una unità economica base, cioè l'azienda agraria, da considerarsi come un prototipo di impresa economicamente e socialmente valido ».

Se aggiungiamo che in questo quadro la base fondamentale della struttura agraria deve essere l'impresa familiare, per le note ragioni economiche e sociali, abbiamo più che sufficienti motivi per confermare la validità dei fini che la proposta di legge vuol raggiungere.

E in questo senso — consentitemi di dirlo, onorevoli colleghi — questa proposta è strettamente collegata a precedenti iniziative realizzate dalla maggioranza di centrosinistra in campo agricolo, poiché la legge dei contratti agrari, la legge per i mutui quarantennali in agricoltura, l'istituzione degli enti di sviluppo agricolo sono, in fondo, provvedimenti che confermano la scelta del Governo e della maggioranza a favore dell'impresa agraria ed in particolare di quella familiare, che tutta la recente legislazione tende a consolidare ed a sviluppare.

Non avrebbe quindi grande importanza, a mio parere, analizzare ulteriormente l'istituto dell'enfiteusi nei suoi aspetti giuridici ed economici se non dovessimo poi, scendendo all'esame della proposta nei suoi vari articoli, affrontare il problema dell'« equo compenso » da corrispondere ai titolari di quei diritti che la stessa Conferenza dell'agricoltura ci suggerisce di sopprimere.

Vale allora la pena di aggiungere che, se non si può affermare che vi sia una dottrina prevalente, si può però dire che vi è una larga parte di studiosi che mettono in discussione la stessa natura del diritto di proprietà del concedente e, comunque, mi sembrano particolarmente importanti le osservazioni di Giuseppe Medici nei suoi « Principi di estimo », laddove dice che « nella realtà economica, il diritto dell'enfiteuta sopravanza assai quello del proprietario, del vecchio proprietario, si sarebbe tentati di dire, giacché — è sempre Medici che parla — da un punto di vista economico (qualora si possa parlare di un concetto economico della proprietà), è pacifico che l'enfiteuta è il vero proprietario del fondo ».

Da un punto di vista economico, cioè — aggiunge Medici — è pacifico « che l'enfiteuta debba essere considerato proprietario di un fondo gravato da un onere reale. Perciò, in pratica, il diritto del concedente finisce con l'essere un diritto reale su cosa altrui, cioè sul fondo dell'enfiteuta ».

Questa affermazione mi pare importante se non da un punto di vista giuridico quanto meno da un punto di vista psicologico e politico, poiché se affrontiamo l'esame della presente proposta di legge convinti che il vero proprietario del fondo — sono parole di Medici — è l'enfiteuta, affronteremo con spirito più sereno il problema del pur giusto compenso che si deve prevedere per i concedenti.

A questo punto mi pare opportuno ricordare che dopo l'approvazione della proposta al nostro esame da parte del Senato (1° aprile) è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 30 del 20 aprile, depositata in Cancelleria il 28 dello stesso mese) indirettamente collegata alla nostra proposta. Infatti la sentenza riguarda un giudizio di le-

gittimità costituzionale della legge 25 febbraio 1963 n. 327, contenente « Norme sui contratti di miglioria in uso nelle provincie del Lazio ».

Come è noto, detta legge sostanzialmente assimila all'enfiteusi i rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio, purché il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trenta anni e lo abbia migliorato in conformità all'uso locale. Inoltre la legge citata precisa i criteri e la particolare procedura per la determinazione della quota di prodotto del concedente o del canone a lui spettante ai fini di stabilire l'ammontare del capitale d'affrancazione.

Ora la Corte costituzionale, con la citata sentenza, ha dichiarato conforme alla Costituzione gli articoli 1, 2 e 3 e illegittimi gli articoli 4, 5, 7 e 8 della citata legge; ha cioè ritenuto perfettamente corretto da un punto di vista costituzionale, ovviamente, che il legislatore agli articoli 1 e 2 abbia assimilato i rapporti di miglioria in uso nel Lazio, nei quali sussistano certe condizioni, all'enfiteusi; anzi, proprio partendo da questo dato, ha ritenuto non conformi gli articoli 4, 5, 7 e 8 perché introducono « una disparità di trattamento » tra proprietari di fondi enfiteutici e proprietari di fondi concessi a colonia miglioratana assimilata all'enfiteusi. Ha inoltre dichiarato l'illegittimità, per ragioni di correlazione, del penultimo comma della legge 15 settembre 1964, n. 756.

Ora, onorevoli colleghi, dove sta la connessione tra questa sentenza e il nostro progetto di legge? Sta in questo, che all'articolo 13 del nostro progetto, si dice che le disposizioni della legge (sull'enfiteusi) si applicano anche ai rapporti a miglioria in uso nel Lazio e si citano gli articoli 1 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, ed inoltre il penultimo comma dell'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756. In questo progetto di articolo vi sono quindi citati l'articolo 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, e l'articolo 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, dichiarati non costituzionali.

Vero è che la sentenza della Corte, a mio avviso, renderebbe superfluo questo articolo 13 almeno per quella parte che si riferisce all'estensione delle procedure di affrancazione previste per l'enfiteusi ai contratti di miglioria, una volta che la stessa Corte ha confermato l'efficacia dell'articolo 1 della legge del 1963. Tuttavia, essendo stata inficiata la validità dell'articolo 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, che prevede l'estensione anche ai contratti di miglioria relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale, sembra opportuno modificare il testo onde evitare riferimenti che potrebbero portare a non sicure o certe interpretazioni della legge. E ciò anche se concordo con coloro che ritengono che la dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato articolo 8 non sia motivata dall'estensione della legge a tutto il territorio nazionale, ma unicamente in riferimento alla procedura prevista dagli articoli 4, 5 e 7.

Infatti esplicitamente la Corte ha detto che l'articolo 8 è incostituzionale per gli stessi motivi per i quali ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 4, 5 e 7, e cioè perché in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione che prevede l'uguaglianza dei diritti per tutti i cittadini.

Non vi è dubbio, quindi, che in un certo senso la sentenza della Corte, anziché indebolire, ha rafforzato la proposta di legge n. 3089 che in realtà ha anticipato la stessa sentenza fissando nuove e più semplici procedure per i rapporti enfiteutici e, per effetto dell'articolo 1 della citata legge del 1963, anche per i contratti a miglioria in uso nel Lazio, con l'obiettivo di giungere, attraverso l'affrancazione, alla graduale eliminazione di questi rapporti che sono di ostacolo alla creazione – sempre che si promuovano i necessari accorpamenti – di autonome ed efficienti unità aziendali.

Resta, però, un problema da risolvere che si riferisce all'articolo 1 del nostro progetto. Il problema cioè se il livello massimo dei canoni enfiteutici, calcolato sulla base del reddito dominicale determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976 rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356 (cioè del reddito dominicale moltiplicato dodici) sia da considerarsi un indennizzo congruo nei confronti dei diritti dei concedenti.

Vi è infatti un punto — il punto 4 — della sentenza della Corte che, nell'ultimo comma, dice testualmente: « La difesa dei proprietari concedenti ha sostenuto che il sistema posto dalla legge si risolva in una violazione del terzo comma dell'articolo 42 della Costituzione, vale a dire in una espropriazione senza indennizzo. L'Avvocatura non ha negato che, nel caso in esame, si possa essere di fronte ad una espropriazione, ma ha anche affermato che non è necessario che l'espropriazione possa essere disposta in forme diverse da quelle ordinarie. Ma, a prescindere dalla fondatezza di questa impostazione, che non è necessario

verificare in questa sede, sta di fatto che la disciplina dell'affrancazione delle migliorie fatta nei modi previsti dalla legge, può portare, e in casi non marginali né eccezionali, a una sostanziale espropriazione senza un adeguato e razionale indennizzo ».

A parte la difficoltà di interpretazione letterale di alcuni di questi periodi, non si può sottovalutare il pensiero di coloro che sostengono che la Corte costituzionale ha inteso adombrare in questo punto della sentenza il problema del « giusto compenso » ai proprietari espropriati nei loro diritti, fino al punto — dice qualcuno — di dare in tal modo un indiretto avvertimento allo stesso legislatore.

Diamo per un momento credito a coloro che sostengono che potrebbe trattarsi di una forma, sia pure impropria, o comunque realizzata al di fuori delle forme ordinarie, di espropriazione e che occorra quindi vedere se il canone fissato coi criteri dell'articolo 1, che è base per determinare il prezzo di affrancazione, è un « congruo » indennizzo.

La Corte costituzionale, nella sentenza del 9 aprile 1965, n. 22, riguardante altre materia (la famosa legge del 18 aprile 1962, n. 167), sembra considerare due gli elementi fondamentali per la determinazione del congruo indennizzo: innanzi tutto la determinazione base per la fissazione del valore dell'indennizzo deve essere del tempo in cui avviene l'esproprio; poi deve trattarsi di un indennizzo certo e non aleatorio.

Potrebbero sussistere dubbi sul primo criterio, per quanto, se è vero che si prende a base il reddito dominicale determinato ai sensi della legge del 1939, è anche vero che si opera una certa rivalutazione. Sul secondo le procedure che si introducono mi sembra non rendano incerto ed aleatorio l'indennizzo.

Ma io credo che si debba discutere, più che sulla conformità della norma nei confronti dell'articolo 42 della Costituzione (quello appunto che contiene la norma riguardante lo esproprio salvo indennizzo per ragioni di interesse generale), su quella nei confronti dell'articolo 41, che si riferisce alla libertà della iniziativa economica privata.

Il comma 3 dell'articolo 41 della Costituzione afferma testualmente: « La legge determina i programmi e i contributi opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ».

Ora, a me pare che questo progetto di legge intenda porsi sulla linea di questo articolo quando, avendo individuato nell'enfiteuta o nel miglioratario la parte più debole fra due privati contraenti, secondo il principio riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale in una sentenza del 23 aprile 1965, n. 30 (laddove dice che la tutela delle posizioni economiche più deboli è doverosa ed è in ossequio ad un principio ispirato da interessi sociali la cui valutazione è rimessa al legislatore), prevede norme che lo favoriscono, anche in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale e sociale. Allo stesso modo con cui la legislazione del lavoro tende a favorire il lavoratore dipendente nei confronti del datore di lavoro, sulla base dello stesso presupposto.

Credo inoltre che non si possa non ricordare a questo punto ciò che il senatore Militerni ha scritto nella sua relazione al Senato, laddove dice che « una facile critica sarebbe quella di poter denunziare un contrasto tra il parametro fissato dalla legge n. 74 del 1958 per i livelli veneti » (reddito dominicale, secondo la legge del 1939, moltiplicato tre) « e il più alto parametro previsto dal presente disegno di legge » (reddito dominicale, sempre secondo la legge del 1939, moltiplicato dodici). « Si risponde a tale rilievo critico con lo stesso pensiero della Corte costituzionale (sentenza del 15 luglio 1951, n. 46: " Non si può sostenere che la disciplina particolare dei livelli nelle province venete e del Friuli sia sfornita di quasiasi giustificazione. Anche se si debba ammettere che i livelli veneti non presentino, nel loro intrinseco carattere, una figura diversa da quella degli istituti similari delle altre ragioni, una cosa resta certa, e cioè che nel Veneto e nel Friuli questi pesi alla proprietà fondiaria hanno una notevole consistenza economica che li contraddistingue, mentre nelle altre regioni essi sono tanto esigui che spesso ne è addirittura anti-economica la riscossione " ».

Con questa affermazione il senatore Militerni intende voler rispondere alle critiche di coloro che sostengono essere il canone massimo fissato dall'articolo 1 troppo alto. Certamente molti sono anche coloro però che sostengono viceversa che il canone massimo fissato è troppo basso.

La *Rassegna dell'agricoltura italiana*, ad esempio, nel n. 4 del mese di aprile 1966, a pag. 9, nell'editoriale dal titolo « sulla affrancazione dei fondi rustici, grave errore da correggere » così si esprime: « ... si arriva così » (attraverso il meccanismo della legge) « all'assurdo che l'affrancazione di un ettaro di terreno concesso in enfiteusi o a colonia *ad me-*

liorandum in Agro Pontino avverrebbe per l'importo di lire 19.205 per ettaro, per un terreno il cui attuale valore commerciale per ettaro si aggira intorno al milione e cinquecentomila ».

Non v'è dubbio che questa così enorme sproporzione fa un certo effetto; però bisogna a mio avviso approfondire il discorso e considerare che il caso citato dell'Agro Pontino è particolarmente favorevole alla tesi del progetto di legge votato dal Senato, perché ben sappiamo che è stato il pubblico denaro, oltre alla fatica dell'enfiteuta o del miglioratario, a trasformare terre consistenti in paludi del tutto improduttive in terreni che oggi valgono un milione o un milione e mezzo per ettaro Ed è certo che in questo caso l'equo compenso va riferito al reddito dominicale del terreno nel momento in cui fu concesso e non può certo essere un valore molto alto.

Cioè, generalizzando, bisogna ricordare che il giusto compenso per il concedente non può che essere l'equivalente della capitalizzazione del reddito dominicale, naturalmente rivalutato, ma riferito alle condizioni del terreno nel momento in cui fu concesso in enfiteusi o a miglioria.

Che l'affrancazione non possa avvenire semplicemente attraverso l'applicazione del disposto dell'articolo 971 del codice civile, cioè attraverso la capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale, è dimostrato dalla stessa presentazione del progetto di legge in discussione.

Parlamentari di diverse parti politiche (vedi la proposta di legge Braccesi, oltre a quella Compagnoni e Cipolla) hanno documentato la esistenza di canoni particolarmente esosi ed iniqui per gli enfiteuti e tali comunque da impedire l'affrancazione. E, del resto, questa legge vuole proprio superare le difficoltà sorte dall'applicazione delle norme del codice civile.

D'altra parte il principio della fissazione di un canone massimo è già stato affermato dalla legge dei livelli veneti del 1958, riconosciuta costituzionale con sentenza del 15 luglio 1959.

Ma esaminiamo rapidamente i singoli articoli.

L'articolo 1 della proposta fissa, come abbiamo visto, il canone massimo sulla base del reddito dominicale, secondo la legge del 1939, moltiplicato 12 e particolari norme per i canoni in natura. L'affrancazione si opera moltiplicando per 15 il canone. Mi si dice che ciò equivale alla capitalizzazione al 6 per cento circa.

Gli articoli dal 2 al 9 rinnovano radicalmente la procedura di affrancazione, semplificandola al massimo. Viene instaurata la competenza del pretore (qualunque sia il valore del fondo) al quale è proposta la domanda giudiziale di affrancazione. Il pretore fissa la udienza di comparizione che deve aver luogo entro 60 giorni. In caso di mancato accordo, il pretore determina la somma che il ricorrente deve depositare presso l'ufficio postale del comune sede della pretura e in base alla quietanza emette ordinanza che statuisce la affrancazione del fondo. Entro tre mesi, chi ha interesse può ricorrere presso il tribunale (sezione speciale per i contratti agrari).

Gli articoli 10, 11 e 12 prevedono particolari agevolazioni fiscali e di tariffa nel procedimento pretorio, le agevolazioni per gli affrancanti coltivatori diretti previste dalla legge sulla proprietà coltivatrice, nonché particolari procedure per i mutui a tasso normale o agevolato.

L'articolo 13 estende, come abbiamo detto, le disposizioni ai rapporti di miglioria in uso nel Lazio e ai livelli veneti (eccettuato, naturalmente, per questi ultimi, l'articolo 1).

L'articolo 14 contiene disposizioni transitorie per i giudizi di affrancazione in corso.

L'articolo 15 autorizza gli enti di sviluppo a sostituirsi — a richiesta — agli affrancati per lo svolgimento delle procedure di affrancazione.

L'articolo 16 provvede ad abrogare le norme incompatibili.

Per ragioni di procedura, e se non altro per correttezza parlamentare, vorrei chiedere al Presidente della Commissione che le proposte di legge Truzzi (n. 98), Miceli (n. 908) Villani (1070), siano abbinate a quelle oggi discusse, e che le proposte di legge Schietroma (1339) e Zincone (781), attualmente assegnate in sede referente alle Commissioni IV e XI riunite, siano assegnate alla competenza primaria della XI Commissione e le siano deferite in sede legislativa. Se a ciò si accedesse, mi riserverei di illustrare brevemente il contenuto delle proposte abbinate.

In conclusione, il parere del relatore circa le finalità e l'impostazione della legge è ovviamente positivo. Circa poi il riflesso della sentenza della Corte costituzionale, ho già detto che, a mio avviso, occorre modificare l'articolo 13 della proposta, nel senso di evitare inopportuni riferimenti che potrebbero far sorgere il dubbio che la legge possa essere impugnata per illegittimità costituzionale. In tal senso ho già pronta una proposta concreta che

avanzerò in sede di discussione del citato articolo.

Circa li problema fondamentale contenuto nell'articolo 1, ho cercato di esprimere quelle che possono essere le ragioni favorevoli e contrarie al mantenimento o alla modificazione di detto articolo; trattandosi peraltro di materia molto complessa, e quindi meritevole di approfondimento, desidero rinviare l'espressione del mio parere definitivo in materia al termine della discussione generale.

Ritengo comunque mio dovere raccomandare ai colleghi della Commissione un esame spassionato ed approfondito, ma nello stesso tempo sollecito, con l'auspicio che anche nella nostra Commissione il progetto possa trovare quei così generali consensi raccolti nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Prima di iniziale la discussione generale vorrei sentire il parere dei colleghi sulla proposta del relatore volta a chiedere l'assegnazione in sede legislativa, ai fini dell'abbinamento, delle proposte di legge Truzzi (98), Miceli (908), Villani (1070), relative all'enfiteusi, e l'assegnazione alla competenza primaria della nostra Commissione ed in sede legislativa delle proposte di legge Schietroma (1339) e Zincone (781), relative ai contratti di miglioria nel Lazio.

MICELI. La connessione dei problemi, evidentemente, esiste. Il fatto però che la presidenza della Camera non abbia ritenuto di dovere abbinare nella discussione queste proposte di legge mostra tuttavia come vi sia una certa graduazione nell'urgenza di esse. La mia preoccupazione è che l'abbinamento di queste proposte, portando ad un supplemento di relazione e a un più folto numero di interventi (non certo da parte mia che sono presentatore di una delle proposte, di cui si chiede l'abbinamento, e che sarei, eventualmente disposto a ritirarla, ma di altri colleghi presentatori di tali proposte di legge, come l'onorevole Zincone) venga a frustrare — come rilevato dal relatore — l'urgenza della legge, pur associata ad un suo approfondimento.

Esprimo quindi di massima parere contrario.

DE LEONARDIS. Signor Presidente, noi abbiamo in altre circostanze sottolineato la necessità, a norma di regolamento, in rapporto a proposte di legge identiche o vertenti su materie identiche, di procedere all'abbinamento. Mi meraviglio che il collega Miceli, sempre difensore di questa tesi, tenti ora con argomentazioni poco convincenti, di non farla applicare nel caso presente.

A mio giudizio è necessario applicare il Regolamento e quindi procedere all'abbinamento delle varie proposte di legge.

MICELI. Io mi riferisco solo all'intesa raggiunta in Commissione quando si è iniziato l'esame di questa proposta di legge per una pronta conclusione della discussione del provvedimento.

LORETI. A termini strettamente regolamentari non credo ci si possa sottrarre alla richiesta di abbinamento avanzata dal relatore Mengozzi, tanto più che alcune di queste proposte di legge, come la Schietroma e la Zincone, relative alla legge 25 febbraio 1963, n. 327, erano assegnate all'esame congiunto delle Commissioni agricoltura e giustizia ed era stato anche nominato un comitato ristretto.

Io non so se si debba richiedere che anche queste proposte di legge siano sottoposte all'esame primario della nostra Commissione o se invece esse debbano ritenersi superate in seguito alla decisione della Corte costituzionale che ha risolto una parte dei problemi controversi. La necessità di norme interpretative della citata legge n. 327, infatti, derivava dall'insorgere, sul piano pratico, di una serie di vertenze in ordine alle decisioni delle commissioni provinciali. Ora il Senato ha approvato un testo di legge il quale, anticipando le soluzioni date dalla Corte costituzionale, rende superflua la proposta di legge Schietroma.

Potremmo quindi, eventualmente, chiedere il passaggio in sede legislativa solo di quelle proposte, presentate dai vari colleghi ed attualmente in sede referente, che sono più strettamente attinenti, considerando di fatto decaduta la proposta Schietroma.

In questo modo semplificheremmo la procedura e potremmo procedere rapidamente alla discussione della proposta di legge all'ordine del giorno, che, come ha sottolineato il relatore, è vivamente attesa anche per la carenza legislativa venutasi a determinare in seguito alla decisione della Corte costituzionale, in rapporto agli acerbi contrasti che vi sono nelle campagne, non sapendosi quale canone deve applicarsi nei riscatti dei terreni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi ringrazio per la partecipazione a questa discussione preliminare sulla proposta del Relatore. Devo tuttavia dire che i problemi da risolvere e da conciliare sono due: quello di non attardare la discussione e l'approvazione di questa proposta di legge e quello di rispettare il Regolamento.

Come Presidente della Commissione devo ricordare, richiamando l'articolo 133 del Re-

golamento, che l'abbinamento è obbligatorio. Anche se ho sollevato la questione per un senso di riguardo nei confronti della Commissione, poiché l'identità della materia è evidente – si tratta di enfiteusi o di colonia miglioraria anche nelle altre proposte di legge – non si può non applicare l'ultimo comma dell'articolo 133 che recita: « Se all'ordine del giorno di una Commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge identiche o vertenti su materia identica, l'esame dovrà essere abbinato ». Non si tratta di una facoltà, dunque, ma di un obbligo.

Penso, però, che questo non debba portare a perdere del tempo perché la richiesta di abbinamento e di deferimento in sede legislativa alla nostra Commissione di queste proposte di legge verrà avanzata immediatamente alla Presidenza della Camera e suppongo, anche perché la solleciterò, che se venisse accolta, lo potrebbe essere entro brevissimo tempo. Poiché constato che non vi sono obiezioni, ciò vuol dire che sono state fugate le perplessità affacciate. Pongo pertanto in votazione la proposta del Relatore di chiedere che le proposte di legge nn. 98, 908, 1070, 1339, 781 siano trasferite in sede legislativa e le ultime due deferite anche alla competenza primaria della nostra Commissione.

Se non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Porrò all'ordine del giorno della seduta di domani la proposta di legge sull'enfiteusi e, qualora, come spero, la Presidenza della Camera avrà deliberato sulla nostra richiesta, vi porrò anche le altre proposte di legge.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani mattina alle 9,30.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO